

Conto termico:

decreto 28 dicembre 2012 in attuazione del D.lgs. n.28/2011

- ✓ Soggetti ammessi: pubblici e privati

- ✓ Tipologia dell'intervento per soggetti privati:
pompe di calore, stufe a pellet, solare termico

- ✓ Durata dell'incentivo 2 - 5 anni

- ✓ L'incentivo va calcolato in funzione della zona climatica, della potenza installata, dei mq installati nel caso del solare termico.

Conto termico, in Gazzetta il decreto con incentivi fino al 40%

In vigore lo stanziamento di 900 milioni per piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da rinnovabili

04/01/2013 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Conto termico. Il decreto, firmato il 28 dicembre scorso dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e delle Politiche agricole, incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica.

900 milioni per privati PA

Per incentivare i piccoli interventi di incremento dell'efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono stati stanziati 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.

L'incentivo copre **il 40% dell'investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni**. I tetti massimi sono differenziati in base all'intervento e alla potenza dell'impianto, come indicato nell'Allegato 1.

Come si legge nella versione definitiva del decreto, per soggetti privati si intendono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Per accedere agli incentivi, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.

L'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni. Nessuna scelta invece per le Amministrazioni, che non potendo accedere al 55% dovranno optare per il nuovo Conto Termico.

Interventi incentivabili

Tra gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica** in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico:

- L'isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
- La sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
- L'installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.

Per quanto riguarda la **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** e di sistemi ad alta efficienza, accedono ai bonus:

- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- L'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
- La sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell'incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzione e prestazioni professionali.

Come funzionano gli incentivi

Anche se tutti gli interventi beneficiassero di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.

Per gli **interventi sull'involucro** (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell'incentivo è di **250.000 euro** (quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più l'incentivo sarà comunque di 250.000 euro);

Per le **finestre**, il valore massimo dell'incentivo è di **45.000 euro** per le zone A, B e C, e di **60.000 euro** per le zone climatiche D, E ed F. Per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di **26.000 euro**.

Per i sistemi di **schermatura e ombreggiamento** fissi o mobili, il valore massimo dell'incentivo è di **20.000 euro**, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di **3.000 euro** (Leggi Tutto).

Ammissibilità agli incentivi

Per accedere ai bonus, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime. Le **caldaie a biomassa**, sono incentivabili se installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone. Sono **escluse** quelle che utilizzano rifiuti.

Decreto legislativo del 28/03/2011

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
 - a) Il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
 - b) Il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
 - c) Il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misura in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = (1/K) \cdot S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.